



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it



PROPOSTA FLP FUA 2011/2012





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 12_GIUS_2013

Roma, 14 Gennaio 2013

Al Ministro della Giustizia

e pc a tutte le OO.SS.

SEDE

Oggetto: contributo relativo al FUA anno 2011/2012.

Proposta relativa al FUA 2011/12.

Come già anticipato PRECEDENTEMENTE, la FLP osserva che la trattativa relativa al FUA deve essere effettuata all'inizio di ogni anno di riferimento e non, come sempre accade nel nostro Ministero, a consuntivo e addirittura in ritardo di uno o più anni.

Giova ricordare che già negli altri Ministeri la materia è stata ampiamente trattata ed evasa, nel senso che i lavoratori hanno già percepito le somme relative al FUA anno 2011 e anno 2012. Per questo motivo la FLP ribadisce, ancora una volta, la propria posizione rispetto alla tematica e presenta la sottostante proposta chiedendo di trattare anche il FUA per il corrente anno 2013.

Nel dettaglio si precisa quanto segue:

- A)preliminarmente si chiede di incrementare il FUA in maniera congrua e confacente ai sensi del comma 373 dell' articolo 1 delle legge n. 244 del 2007, che**



chiaramente prevede: “le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 372 (Allegato A), determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria”.

Tale disposizione viene poi ripresa nella convenzione stipulata in data 23 settembre 2010 (Allegato B) e registrata alla Corte dei Conti in data 14 marzo 2011 reg. n. 6 foglio n. 280, tra il Ministero della Giustizia in persona del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia pro tempore Italo Ormanni e del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi pro tempore Luigi Birritteri e la società Equitalia Giustizia s.p.a rappresentata dall’amministratore delegato Carlo Lassandro, per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 1, commi 367 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per quanto sopra si chiede di voler incrementare il FUA per gli anni 2011 e 2012 della quota pari al 20 per cento così come sopra meglio descritto e si chiede quindi all’Amministrazione di quantificare la somma disponibile che incrementi il FUA 2011/2012 e seg.ti.

B) Inoltre, si chiede di implementare ulteriormente il FUA 2011 e 2012 di una somma congrua rispetto a quanto previsto dal FUG, modificando, se occorrente, la destinazione d'uso, per gli anni 2011 e 2012 oppure anche tramite una quota dell'attuale contributo unificato.

Ciò ristabilirebbe un minimo di pari dignità tra tutti i lavoratori che con spirito di abnegazione e SACRIFICIO stanno continuando a far fronte alle carenze d'organico determinate dal blocco delle assunzioni e dal turn-over. Si pensi che nel 1998 eravamo circa 52mila, ed oggi siamo circa 42mila unità previste in pianta organica, ma ne risultano circa 37mila unità presenti con una mancanza media di circa 5mila unità. Ciò significa che un lavoratore svolge attività lavorativa per due e con almeno due livelli superiori. Per questa cronica situazione va riconosciuta la nuova indennità. QUINDI per quanto sopra espresso, avendo individuato le nuove risorse per incrementare il FUA, la FLP propone:

- 1) Le maggiori entrate del FUA 2011/2012 provenienti dall'attuazione dei commi dal 367 al 372 dovranno essere messe a disposizione e destinate a reintrodurre e finanziare l'indennità di sportello nella misura di 5 euro giornaliera, da coprire con il capitolo delle nuove risorse o da una rimodulazione più attenta del fondo, poiché tutti i lavoratori, nell'espletamento della loro attività lavorativa giornaliera, sono in diretto contatto con l'utenza svolgendo quindi attività di front office e back office.**

Naturalmente il criterio che dovrà essere adottato per la remunerazione di detta indennità sarà inevitabilmente quello legato alla effettiva presenza in servizio.

2) Occorre anche prevedere di finanziare, sempre con le maggiori somme, anche per il DOG le indennità già in essere presso gli altri dipartimenti (RSPP - Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione, indennità per sedi disagiate al pari di quelle già individuate per i Magistrati, le posizioni organizzative - comprendenti tutte le figure professionali), e le nuove indennità: indennità per i consegnatari economi, l'allargamento all'istituto del cosiddetto maneggio valori (per tutte le figure professionali che concorrono nell'attività) riducendo i limiti del budget da raggiungere per il riconoscimento di detta indennità e adeguarlo a quello del DAP. Bisogna inoltre istituire nuove indennità per le qualifiche tecniche come per esempio statisti, contabili, informatici, linguistici, bibliotecari ecc.... .

Relativamente alla indennità di maneggio valori si chiede che la stessa sia interpretata nel senso più ampio e che quindi coinvolga tutto il personale addetto all'attività senza nessuna limitazione.

- 3) In ordine alla indennità già in essere (dall'art 34 al 41, escluso l'art. 38,: turnazione, reperibilità, guida automezzi speciali ecc...) si chiede il raddoppio se capiente il capitolo delle nuove risorse come sopra individuato o in subordine un aumento fino alla capienza delle somme recuperate.**
In particolare relativamente a quanto previsto dall'art. 38 del FUA precedente, va valutata la parte eccedente le sei ore e, quindi, si chiede anche per questo articolo quanto richiesto per gli articoli precedenti e precisamente (da euro 14,30 ad euro 28,60) e che la prima fascia di 7,70 valga a partire dall'apertura dell'udienza e non, come invece risulta, dopo la seconda ora.
- 4) Chiediamo, inoltre, l'individuazione di altre indennità da considerare congiuntamente ad un ulteriore approfondimento sulla tematica con l'Amministrazione.**
- 5) La FLP auspica che il capitolo relativo allo straordinario venga alimentato con risorse derivanti da altre disposizioni di legge e non attraverso il FUA.**
- 6) Infine va valutata anche la possibilità di trovare risorse aggiuntive per lo straordinario per evitare i contenziosi tra i lavoratori e l'Amministrazione per la mancanza dei fondi necessari per la remunerazione di questo istituto in merito al quale si ricorda che: "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro".**

Pertanto, relativamente alla problematica dello straordinario sollecitiamo l'Amministrazione, ad inizio anno, a convocare le parti e quindi a mettere le risorse occorrenti nell'apposito capitolo di spesa e a non modificare poi nel corso dell'anno gli stanziamenti al fine di non avere ritardi nei pagamenti, evitando contenziosi con il personale, che ormai sovente, si rivolge al giudice per l'emissione del decreto ingiuntivo per il riconoscimento della propria e legittima retribuzione. Inoltre ribadiamo che le risorse dello straordinario devono essere trovate altrove e non sottratte dal FUA, quindi attraverso finanziamenti aggiuntivi.

7) In ordine all'accantonamento delle risorse FUA 2010, per mettere in esecuzione quanto previsto dal CCI del 29 luglio 2010 e precisamente il passaggio di circa 270 unità ex ausiliari A1 nell'area seconda, si chiede di sapere che fine hanno fatto questi fondi e perché ancora non si è provveduto a fare quanto disposto dal CCI. La FLP continua a sostenere quanto espresso nella contrattazione relativa al FUA 2010: che tutti i circa 3mila ex A1 devono transitare nella seconda area. Eventuali nuovi ingressi devono avvenire a partire dalla qualifica iniziale d'area.

8) Chiediamo di sapere cosa intende fare l'Amministrazione: se le risorse sono ancora disponibili e se la destinazione d'uso rimane confermata per il passaggio di 270 unità di lavoratori che dall'area I[^] devono transitare nell'area II[^]. Si chiede di sapere anche quando avverranno questi passaggi. In caso contrario, si chiede lo sblocco della somma accantonata.

Si ribadisce che i passaggi tra un' area e l'altra devono essere finanziati con risorse aggiuntive e non con i fondi del FUA, come sempre detto e documentato dalla FLP e dalle norme contrattuali e legislative.

Relativamente al calcolo delle giornate di effettiva presenza, vanno inserite quelle relative alle terapie salvavita e a tutte quelle altre in cui i lavoratori sono in servizio a qualunque titolo (Allegato C).

Per i restanti Dipartimenti (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento Giustizia Minorile e Archivi Notarili) si ribadisce la stessa richiesta fatta per il DOG relativa alla introduzione della indennità di sportello in base alle proprie specificità e precisamente attraverso risorse fresche, nuove e aggiuntive da individuare con provvedimenti di legge, tenendo conto che le ulteriori risorse nuove, come sopra individuate, possono essere utilizzate solamente per il DOG, per ripagare il personale per lo spirito di abnegazione e sacrificio sempre dimostrato al dicastero della Giustizia.

Infine si sottolinea che i lavoratori delle altre Amministrazioni continuano a percepire la cosiddetta 14^a mensilità che invece ai dipendenti del Ministero della Giustizia è stata e continua ad essere negata grazie alla stipula dell'integrativo del luglio del 2010.

Una presa di posizione a favore della proposta formulata dalla FLP riequilibrerebbe in parte il gap esistente con i lavoratori delle altre Amministrazioni.

Per quanto attiene le risorse destinate alla contrattazione decentrata, oltre a quanto previsto dall'accordo precedente, si precisa che le somme possono anche essere destinate a remunerare situazioni disagiate inerenti il territorio.

Si allega alla presente:

- Allegato A: articolo 1 delle legge n. 244 del 2007;**
- Allegato B: stralcio convenzione Ministero/Equitalia;**
- Allegato C: elencazione delle giornate considerate effettivo servizio, come peraltro già previsto dagli accordi antecedenti l'anno 2009.**

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Allegato A

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** **(legge finanziaria 2008)**

(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007)

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 368 a 373 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

365. Le disposizioni di cui ai commi 363 e 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

ALLEGATO B



Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 23 settembre 2010

23 settembre 2010

Convenzione tra ministero giustizia ed Equitalia giustizia S.p.a. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70. C.F. 80184430587, in persona del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia pro tempore Italo Ormanni e del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi pro tempore Luigi Birritteri;

e

Equitalia Giustizia S.p.A. con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10. P. IVA 09982061005, rappresentata dall'amministratore delegato Carlo Lassandro, nato a Roma il 15 marzo 1951, domiciliato per la carica in Via Andrea Millevoi n. 10;

Premesso che:

- il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
 1. acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione dei crediti, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo

205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni;

2. iscrizione a ruolo del credito;

- il comma 369 dell'articolo 1 delle legge n. 244 del 2007 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;
- ai sensi del comma 373 del predetto articolo 1 delle legge n. 244 del 2007, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria;
- in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., a sua volta precedentemente costituita in esecuzione del citato articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005;

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
 1. "Ministero": il Ministero della giustizia;
 2. "società": la società Equitalia Giustizia S.p.A.;
 3. "parti" : i soggetti contraenti la presente convenzione;
 4. "ufficio": la struttura amministrativa dell'ufficio giudiziario competente alla riscossione delle spese di giustizia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
 5. "istituto": l'istituto penitenziario competente;
 6. "Testo Unico": il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
 7. "registro SIAMM" : il Sistema Informativo per le Amministrazioni, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, modello 3 SG.

OMISSIS

Per il Ministero della Giustizia

Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Italo Ormanni

Il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Luigi Birritteri

per Equitalia Giustizia S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Carlo Lassandro

Reg alla Corte dei Conti il 14 marzo 2011 Reg. n. 6 foglio n.280

ALLEGATO C) giornate di effettiva presenza e servizio

1. Le giornate di effettivo servizio comprendono:

- a. **sino al 24.06.2008**, la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, i permessi sindacali, quelli per donazione di sangue, quelli per donazione di midollo osseo e quelli ai sensi della legge 104/1992, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell'interesse dell'Amministrazione. Ai dipendenti di cui all'art. 6, comma 1, - 7 bis - e art. 10, comma 2 *lett a*), limitatamente all'assenza obbligatoria (mesi 5), del CCNIL del 16.5.2001, al personale in distacco sindacale ed in aspettativa sindacale (ex art. 18 CCNL 2002-2005), al personale assente per malattia dipendente da causa di servizio o infortunio sul lavoro e a quello assente per gravidanza a rischio è riconosciuta, a titolo di incentivazione, una quota proporzionata ai predetti periodi di assenza da attribuire con i medesimi criteri previsti per la produttività collettiva;
- b. **dal 25.06.2008**, la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell'interesse dell'Amministrazione.

Sono equiparate alla presenza in servizio le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. I premi saranno attribuiti utilizzando l'indennità di amministrazione quale parametro di differenziazione tra le posizioni economiche.